

PROTOCOLLO DI INTESA

per la Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo - Catania, tratta Dittaino - Catenanuova (Lotto 5)

tra

**Chrysas S.c.ar.l.
con l'assistenza di Confindustria Udine**

e

**FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL
Nazionali, Regionali e Territoriali di Enna e Catania**

Premesso che:

- a) le Società "Rizzani de Eccher S.p.A.", "Sacaim S.p.A." e "Manelli S.p.A." sono risultate aggiudicatrici dei lavori di progettazione esecutiva e realizzazione della nuova linea ferroviaria Palermo – Catania, tratta Dittaino – Catenanuova – Lotto 5;
- b) le Società "Rizzani de Eccher S.p.A.", "Sacaim S.p.A." e "Manelli S.p.A." hanno costituito, in data 26/10/2022, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con atto n. rep. 14.429, - registrato a Bari il 26/10/2022 (n.48017\1T) (qui di seguito per brevità definito "RTI" o "Appaltatore");
- c) le società "Rizzani de Eccher S.p.A.", "Sacaim S.p.A." e "Manelli S.p.A." in data 18/11/2022 hanno costituito la Società Consortile a Responsabilità Limitata per la realizzazione delle opere in oggetto Chrysas S.c.ar.l. (qui di seguito per brevità definita "Chrysas" o "Appaltatore");
- d) le Prefetture UU.TT.GG. di Palermo, Catania, Caltanissetta e Enna, il Commissario Delegato per l'emergenza riguardante la nuova linea ferroviaria Palermo – Catania, in qualità di Soggetto aggiudicatore, hanno stipulato in data 30/05/2022 il Protocollo di Legalità finalizzato a prevenire i

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, soggetto a modifiche ed integrazioni in via di perfezionamento;

e) è in fase di formalizzazione il Contratto di Appalto tra la Stazione Appaltante e l'RTI avente ad oggetto i lavori di progettazione esecutiva e realizzazione della nuova linea ferroviaria Palermo – Catania, tratta Dittaino – Catenanuova – Lotto 5;

f) RTI e Chrysas opereranno come previsto e disciplinato dalla normativa pubblica per gli affidamenti in appalto, in particolare dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50/2016 richiamati in contratto;

g) la realizzazione dell'Opera costituisce un momento estremamente importante non solo per quanto riguarda il sistema delle comunicazioni/trasporti locali, interregionali e nazionali ma anche per quanto attiene i risvolti economici, sociali ed occupazionali delle aree su cui insisteranno i lavori;

h) le parti sono consapevoli della grande rilevanza e dell'entità dell'Opera, anche in considerazione delle attese che si sono determinate localmente in relazione agli effetti che la stessa produrrà in termini logistici, economico-produttivi ed occupazionali nell'ambito delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori;

i) le complessità tecniche collegate all'Opera da realizzare con tempi e costi espressamente definiti nel contratto tra le Parti, richiederanno uno sforzo tecnico-organizzativo assai rilevante, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca altresì il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge;

j) a tal fine, le Parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, nel predetto contesto di rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità, sviluppando le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale;

k) l'attuale fase economica e sociale impone, inoltre, una particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari, oltre che, ovviamente, del Committente e delle Autorità pubbliche competenti, nell'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma possano essere poste in essere nell'esecuzione dei lavori;

l) le Parti condividono l'opportunità del metodo del confronto costante tra il Committente, l'Appaltatore, le Organizzazioni di rappresentanza datoriale e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali; pertanto riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa che, in un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali, le impegna, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, alla corretta applicazione degli impegni di seguito individuati, e dalla cui piena implementazione è lecito attendersi una costruttiva ed effettiva concertazione preventiva tra l'Appaltatore e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali in tutte le fasi previste per la realizzazione dell'Opera;

m) a tale proposito, l'Appaltatore – nel caso in cui i lavori o parte di essi venissero eseguiti direttamente o appaltati a terzi (ivi comprese le imprese partecipanti alla Società Consortile) da quest'ultima – e le OO.SS. attiveranno tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati sulle questioni relative ai diritti contrattuali (orari di lavoro, turni, logistica, gestione dei rientri del personale in trasferta, applicazione delle disposizioni previste dal C.C.N.L. e C.C.P.L., coinvolgimento degli enti bilaterali di settore in materia di formazione e sicurezza, all'occupazione, alle politiche del lavoro, alla trasparenza, alla regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri, alla sicurezza ed igiene nei cantieri medesimi, alla emersione del lavoro nero, alla legalità realizzando così un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di prevenire o comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sull'attività di realizzazione dei lavori di cui in premessa;

n) allo stesso fine, e sin da ora, le Parti convengono che verranno definite nelle debite sedi le modalità di avvio congiunto di azioni di monitoraggio per vigilare affinché durante le attività per la realizzazione dell'Opera sia garantito, da parte di tutti i soggetti coinvolti, il costante rispetto delle regole ed un'efficace azione di contrasto contro ogni ipotesi di lavoro irregolare o di infiltrazione malavitosa;

o) il presente Protocollo di Intesa sarà allegato ai contratti di subappalto di futura stipula per l'esecuzione dell'Opera e ne formerà parte integrante, mentre per i contratti di subappalto già sottoscritti alla data odierna, l'Appaltatore si impegna a sensibilizzarne il contenuto;

p) per Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro si intendono quelli stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative di livello nazionale.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti stipulanti hanno inteso dare attuazione a quanto previsto in materia di "concertazione per le grandi opere" e precisamente dagli artt. 113 e 113bis del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini così come rinnovato da ultimo in data 3 marzo 2022 e impegna le Parti stesse, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, come definito al successivo capitolo "Sistema di relazioni".

1. SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Le Parti convengono nel disporre un livello di relazioni sindacali articolato come di seguito:

Livello nazionale

- Segreterie Nazionali Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL;
- L'Appaltatore con assistenza dei rappresentanti delle società costituenti la società consortile.

Livello territoriale e di cantiere

- Segreterie regionali e territoriali Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL;
- Rappresentanze Sindacali Aziendali / R.S.U. di cantiere ove costituite;
- L'Appaltatore ed eventuali imprese subappaltatrici/subaffidatarie.

2. ARGOMENTI D'INFORMAZIONE

Livello Nazionale

Le Parti si incontreranno, di norma con cadenza annuale o su richiesta di una delle Parti, per fornire informazioni su:

- stato di avanzamento delle opere e modalità organizzative delle stesse;
- tempi di realizzazione, situazione occupazionale e previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover e mobilità della forza lavoro, sistemi di qualità e qualificazione;
- quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi e applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro;
- eventuale conciliazione dei conflitti collettivi non definiti a livello territoriale, con rispetto di un periodo di raffreddamento durante il quale le Parti si impegneranno a non assumere iniziative unilaterali.

Livello territoriale e di cantiere

Le Parti si incontreranno, di norma con cadenza semestrale o su richiesta di una delle Parti, per fornire informazioni e verifica di problematiche con particolare riferimento a:

- struttura di affidamenti e subappalti;
- applicazione ed osservanza delle norme contrattuali in materia di rapporti di lavoro con riferimento sia al C.C.N.L. sia al Contratto Integrativo Provinciale ove non derogato e/o sostituito da eventuali accordi stipulati tra le Parti;
- sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, saranno esaminati lo stato e la tipologia degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive;
- andamento dei lavori, modalità organizzative dei cantieri e forza lavoro complessivamente in essere;
- programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile ed Ente Paritetico Territoriale);
- condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
- qualifiche dei lavoratori, regimi di orario di lavoro, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali;
- eventuali conciliazioni di conflitti collettivi a livello di cantiere e/o di unità produttiva dove le parti convengono di convocare tempestivamente riunioni con le R.S.A./R.S.U. ove costituite ovvero con le organizzazioni territoriali per esaminare le problematiche insorte prima di attuare eventuali azioni sindacali compresa la sospensione dell'attività.

3. NORMATIVA APPLICABILE

L'Appaltatore e tutte le imprese addette alla realizzazione delle opere oggetto dell'Appalto dovranno

rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

In particolare, le imprese coinvolte nella realizzazione del cantiere dovranno osservare il C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini vigente, i Contratti Integrativi e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto o della concessione svolte dall'Impresa anche in maniera prevalente.

Le imprese che svolgono attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- costruzioni edili
- montaggio e smontaggio ponteggi
- costruzioni idrauliche
- movimento di terra
- cave di prestito
- costruzioni stradali e ferroviarie
- costruzioni di ponti e viadotti
- costruzioni sotterranee
- costruzioni di linee e condotte
- produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
- produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato

dovranno osservare nel rispetto della normativa nazionale e territoriale applicabile:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore edile stipulato da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL con l'associazione imprenditoriale alla quale ciascuna di loro aderisce e in assenza di adesione ad una associazione imprenditoriale, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini del 19 aprile 2010, come modificato in data 1° luglio 2014, in data 18 luglio 2018 e in data 03 marzo 2022;
- il Contratto Integrativo Provinciale per i lavoratori del settore dell'edilizia operanti nella provincia di Enna o Catania, laddove non integrato e/o modificato, derogato, sostituito da eventuali accordi stipulati tra le Parti;
- il Contratto Integrativo Regionale, laddove esistente e applicabile, per i lavoratori del settore dell'edilizia operanti nella Regione Sicilia.

In relazione a quanto sopra, si dà atto che l'Appaltatore avendo insediato la struttura logistica, comprendendo gli uffici di cantiere ed i campi base, nella provincia di Enna, applica i Contratti Integrativi Provinciali di riferimento per la provincia di Enna, laddove non integrati e/o modificati, derogati o sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le Parti.

Le Parti, in considerazione dell'unicità del soggetto imprenditoriale e dell'unicità dell'opera, convengono di verificare, entro e non oltre 30/09/2023 la fattibilità di un accordo che definisca la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, inclusi i rapporti con gli organismi paritetici territoriali, così come previsto dall'Art.113 e 113bis C.C.N.L. vigente. Tale accordo costituirà parte del presente Protocollo di intesa in forma di Addendum.

Nelle more della definizione dell'Addendum di cui sopra e, fatto salvo quanto previsto dall'Art.21 C.C.N.L. vigente, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili dovranno applicare il Contratto Integrativo Provinciale di Enna o Catania sulla base della dislocazione delle lavorazioni da effettuare lungo la tratta.

4. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Tenuto conto che la realizzazione dell'opera è di rilevante importanza per il sistema dei trasporti interregionali e nazionali e che la specializzazione delle opere comporta tempi di esecuzione definiti, le Parti convengono di definire, previo accordo a livello territoriale e di cantiere unitamente alle R.S.A./R.S.U. ove costituite e/o nominate e analizzando eventuali condizioni di disagio legate alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, il ricorso:

- a forme di organizzazione di lavoro a turni, a regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale da effettuarsi a squadre definite in termini di organici e mansioni, a sistemi ed orari operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi, o a ciclo continuo, mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione nazionale e territoriale vigente, ai sensi dell'art. 113 e 113bis C.C.N.L.;
- a modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di residenza/provenienza, anche attraverso, laddove operativamente possibile, forme flessibili dell'orario di lavoro comprendendo eventuali forme di riposo compensativo;
- eventuale utilizzo del controllo a distanza mediante sistema di videocontrollo con registrazione, per un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione di festività o chiusura di cantiere/uffici, nonché, nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, in ottemperanza a quanto descritto dall'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei dati personali. Tale modalità si fonda sulla necessità di prevenire, per quanto possibile, atti criminosi quali rapine, furti, e quant'altro possa pregiudicare l'incolumità dei lavoratori o creare danno alle proprietà di beni mobili e immobili (sarà formalizzato con le OO.SS. territoriali un accordo di videosorveglianza, quale allegato all'addendum al protocollo di intesa, che definirà tutti gli aspetti di gestione del sistema come previsto dall'art.4 Legge 300/70).

Le Parti si riservano di esaminare, in favore degli operai che non possano rientrare agevolmente nelle rispettive residenze alla fine del proprio turno di lavoro e che alloggiano all'interno delle aree di cantiere, la possibilità di erogare un contributo spese viaggio di importo differenziato in ragione della distanza chilometrica dalla residenza - da intendersi in ogni caso sostitutivo di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale in materia di trasporto, diaria e trasferta ovvero, in alternativa la possibilità di erogare servizi di trasporto collettivo attraverso la stipula di apposite convenzioni con i vettori per l'utilizzo di mezzi pubblici (ai sensi dell'art. 51, 2° comma lettera d) del T.U.I.R. come interpretato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997).

Di norma entro il mese di marzo di ogni anno, saranno definite, secondo le norme contrattuali, le chiusure collettive e le ferie annuali, predisponendo pertanto un calendario programmato che potrà comunque subire variazioni in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell'Appaltatore, previa verifica con le Parti Sociali e/o le R.S.A./R.S.U. ove nominate e/o costituite.

5. MERCATO DEL LAVORO

Le Parti convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta anche alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.

L'Appaltatore si rende disponibile a promuovere possibili ricollocazioni, coinvolgendo anche le imprese subappaltatrici, in quantità e qualità professionali di volta in volta adeguate alle rispettive esigenze organizzative e produttive, di lavoratori iscritti presso i centri per l'impiego in circoscrizioni limitrofe ai siti

produttivi nel rispetto delle esigenze di collocazione dei dipendenti propri delle singole imprese, occupati in lavori o cantieri in fase di completamento, ovvero di valutare la collocazione di lavoratori che abbiano conseguito attestazioni in seguito a percorsi di riqualificazione e/o di aggiornamento professionale presso gli Enti paritetici di settore, anche attraverso l'utilizzo di Blen.it.

Verrà inoltre valutata, la possibilità di favorire l'inserimento dei lavoratori di primo ingresso nel settore delle costruzioni, nel rispetto delle vigenti norme di legge, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive ed organizzative delle imprese.

Le attività di formazione verranno svolte anche in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio.

Gli Enti Bilaterali di settore metteranno a disposizione delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, i nominativi di coloro i quali abbiano completato i percorsi formativi ed acquisito le abilitazioni professionali previste dal C.C.N.L. e dal C.C.P.L. di settore per le imprese edili.

Per specializzazioni professionali di difficile reperimento, la relativa ricerca potrà interessare l'intero territorio nazionale.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore promuoverà l'organizzazione di incontri con le imprese subappaltatrici finalizzati ad evidenziare l'opportunità e i vantaggi connessi all'assunzione dei lavoratori di cui sopra, derivanti anche dalla possibilità di fruire delle agevolazioni contributive previste dalle norme vigenti.

6. SICUREZZA E PREVENZIONE

Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in tema di sicurezza, di salute ed igiene nei luoghi di lavoro nonché di regolarità del rapporto di lavoro, costituirà un punto primario e qualificante dell'organizzazione del lavoro anche al fine di prevenire il verificarsi di incidenti e infortuni sui luoghi di lavoro.

Nell'ambito di incontri periodici - a livello territoriale - tra l'Appaltatore, le Organizzazioni Sindacali e le RSA/RSU - ove costituite -, pianificati con cadenza, di norma, semestrale oppure su richiesta di una delle Parti in relazione ad eventuali esigenze, saranno esaminati e approfonditi temi riguardanti:

- le azioni di monitoraggio e prevenzione;
- la sorveglianza sanitaria;
- l'informazione e la formazione dei lavoratori;
- l'attuazione dei piani di sicurezza, l'applicazione delle norme di cui al Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori - Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- analisi degli eventuali infortuni.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore avvierà eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di igiene e sicurezza.

Fermo restando che l'Appaltatore e le imprese subappaltatrici / subaffidatarie opereranno ottemperando a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia, l'Appaltatore, con propria struttura finalizzata:

- coopererà con i datori di lavoro delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie per l'attuazione delle norme sulla sicurezza durante l'esecuzione dei lavori di costruzione;
- verificherà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento, nonché dei Piani Operativi redatti dalle imprese subappaltatrici/subaffidatarie;

7

- promuoverà con le imprese la collaborazione e la reciproca informazione;
- verificherà, anche con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l'attuazione di quanto previsto dalle normative in materia.

In conformità alle disposizioni di legge le Parti verificheranno che ogni singola impresa predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Verrà posta particolare attenzione affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.

Ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cantieri le parti concordano di avviare tavoli di confronto a livello territoriale finalizzati a un percorso per l'individuazione di modalità operative e strumenti idonei alla costituzione e regolamentazione di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 D. Lgs. 81/2008, anche al fine di costituire figure di coordinamento tra R.L.S. in tema di salute e sicurezza, sulla base delle disposizioni contrattuali e normative e/o delle esperienze realizzate presso altre commesse (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Tratta, o anche "R.L.S.T.").

L'esercizio del diritto alla rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza e, ove nominati, agli R.L.S.T., nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal C.C.N.L., verrà garantito a livello di singola impresa presente nelle fasi di realizzazione delle opere.

L'Appaltatore si rende disponibile a fornire alle OO.SS. territoriali e alla RSA/RSU i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito: "RLS") delle varie aziende operanti in cantiere e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito: "R.S.P.P.") di nomina aziendale.

In questo ambito, le Parti promuoveranno a livello territoriale, di concerto con gli altri soggetti imprenditoriali impegnati nella realizzazione delle opere, incontri con la presenza di tutti gli R.L.S., avvalendosi del supporto degli R.L.S.T., ove presenti, istituendo a tal fine un coordinamento dell'attività del servizio di igiene e prevenzione. L'obiettivo di tale coordinamento è quello di valutare e risolvere le problematiche inerenti ai rischi che dovessero determinarsi durante i lavori e che possono trovare soluzione attraverso un puntuale scambio di informazioni.

Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche, anche avvalendosi di eventuali convenzioni, affinché vengano definiti adeguati piani di presidio sanitario di pronto intervento nei casi di emergenza per la tutela della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna ad adottare tutte le procedure e porre in essere le azioni necessarie a garantire la massima tutela dei lavoratori, per come previsto dalle vigenti normative in materia. In relazione alla logistica di cantiere e alla dislocazione dei fronti di lavoro, verrà valutata ogni opportuna soluzione che consenta, laddove non già garantito dalla presenza di presidi ospedalieri o altre analoghe strutture nelle aree in questione, il celere raggiungimento dei punti di primo soccorso e pronto intervento, anche attraverso apposite convenzioni con il sistema sanitario pubblico e/o con soggetti abilitati dallo stesso sistema a svolgere detto servizio.

Le Parti concordano, a tale proposito, di attivare gli Enti Bilaterali anche valutando soluzioni che consentano un'ottimizzazione dei costi in relazione alla formazione dei lavoratori dell'Appaltatore e per le aziende subappaltatrici/subaffidatarie, relativamente alla prevenzione infortunistica, ai corsi di formazione-informazione, generale e specialistica, per l'acquisizione e per il miglioramento delle competenze professionali e tecniche dei lavoratori, oltre che delle conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La formazione potrà essere effettuata anche attivando ulteriori fonti e misure di finanziamento (fondi interprofessionali, fondo nuove competenze etc.).

Ai lavoratori addetti alle realizzazioni delle opere verranno forniti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario da lavoro nel rispetto di quanto previsto dai C.C.N.L. di settore e dal Contratto Integrativo Territoriale.

Le Parti condividono inoltre la necessità di attivare percorsi formativi e informativi rivolti a tutti i lavoratori delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere mirati ad aumentare il livello di sicurezza e la consapevolezza dei dipendenti circa i rischi specifici collegati alle singole lavorazioni con lo scopo di renderli soggetti attivi nella costruzione di elevati livelli di sicurezza.

Tali azioni formative/informative mirano alla riduzione degli eventi infortunistici e saranno predisposte con la collaborazione tra R.S.P.P., R.L.S. delle imprese di volta in volta interessate, R.L.S.T. e Scuola/CPT, valutando anche l'attivazione di interventi mirati a fronte di specifiche problematiche attinenti a singole lavorazioni/ambienti di lavoro.

A tal fine le Parti si incontreranno a livello territoriale, nell'ambito degli incontri periodici o su richiesta, per stabilire modalità degli interventi formativi.

L'Appaltatore in attuazione dei protocolli esistenti in ambito provinciale in materia di regolarità nei rapporti di lavoro e di sicurezza garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nei cantieri. A ogni lavoratore, prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, sarà consegnato, ai sensi del comma terzo dell'art. 36 bis, D.L. n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla L. n. 248/2006), un idoneo cartellino identificativo (badge) da tenere sempre ben esposto, completo di foto, nome e cognome, data di nascita, data di assunzione e ragione sociale del datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Sarà successivamente esaminata e convenuta con le OO.SS. la modalità operativa relativa al controllo degli accessi e presenza di tutti i lavoratori che operano nel cantiere limitatamente all'ingresso/uscita cantiere. La procedura di applicazione sarà inserita poi in allegato all'Addendum al Protocollo di Intesa. Quanto sopra allo scopo di evitare che nei luoghi di lavoro abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo, nonché di avere all'occorrenza e nell'immediatezza una fotografia della forza lavoro presente in cantiere.



Nell'ambito degli incontri previsti con le Organizzazioni Sindacali, Nazionali e Territoriali, l'Appaltatore fornirà un quadro complessivo di tutta la forza lavoro presente in cantiere, suddiviso tra personale direttamente assunto e quello appartenente alle imprese operanti in affidamento e/o sub affidamento/subappalto, unitamente a una relazione sull'andamento delle attività.

7. AFFIDAMENTI E SUBAPPALTI A TERZI

L'Appaltatore e le imprese subappaltatrici/subaffidatarie, impegnate nell'esecuzione dei lavori, dovranno applicare nei confronti dei propri dipendenti le norme previste in materia di sicurezza e rispettare gli adempimenti contrattuali e previdenziali derivanti da norme di legge, dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, Territoriale ed eventualmente Aziendale, ivi compreso il presente Protocollo di intesa e terranno conto dei contenuti dei Protocolli sottoscritti tra MIT e Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL dell'11 Dicembre 2020, del 23 Gennaio 2021, del 25 Ottobre 2021, del 4 Agosto 2022 tra MIMS, Anas, RFI e OO.SS. Edili e il Protocollo siglato in data 4 novembre 2020 tra le Segreterie Nazionali e il committente R.F.I.

Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, nelle condizioni contrattuali, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi.

L'Appaltatore si rende disponibile a promuovere un confronto tra le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo e i rappresentanti delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie, finalizzato alla verifica del rispetto dei diritti contrattuali (orari di lavoro, turni, logistica) e dell'applicazione delle disposizioni previste dai C.C.N.L. e dai C.C.P.L., con l'eventuale coinvolgimento degli Enti Bilaterali di settore in materia di informazione e sicurezza e all'eventuale realizzazione di accordi che regolino la gestione dei cantieri in ottemperanza alle previsioni contrattuali e a specifici istituti in relazione alle lavorazioni affidate.

 9 

Inoltre, in conformità agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ogni impresa sarà tenuta all'assolvimento di quanto previsto nella legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (relativa al Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), all'art. 36 del D.L. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014 e successive modifiche (relativo al Monitoraggio Finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), e a tutti i vincoli scaturenti dall'adesione al Protocollo di Legalità di cui al punto d) delle premesse. In tale contesto verrà garantito il flusso informativo riguardante "l'anagrafe degli esecutori" e il "settimanale di cantiere".

A integrazione di quanto disposto nel richiamato Protocollo di Legalità, del Protocollo di Legalità del 22/10/2019 sarà avviato in via sperimentale un trasferimento delle informazioni, sopra evidenziate, alle Casse Edili territorialmente competenti.

Le Parti si impegnano a verificare che le imprese subappaltatrici/subaffidatarie dei lavori o parti di opere garantiscano i diritti dei propri dipendenti. Tale impegno si esplica nell'ambito degli incontri previsti e qualora si dovessero riscontrare delle violazioni l'Appaltatore interverrà nei confronti di tali soggetti per far cessare immediatamente ogni atto o azione contraria ai principi, agli scopi e agli intenti del presente Protocollo.

Le Parti si impegnano inoltre a far sì che vengano verificate le seguenti condizioni:

a) Disciplina normativa e contrattuale imprese subappaltatrici/subaffidatarie.

E' fatto obbligo ad ogni impresa che svolge lavorazioni rientranti nel comparto edile e affine di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore edile stipulato da Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL con l'associazione imprenditoriale alla quale ciascuna di loro aderisce e in assenza di adesione ad una associazione imprenditoriale, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini del 19 aprile 2010, come modificato in data 01 luglio 2014, in data 18 luglio 2018 e in data 03 marzo 2022 e, per quanto in esso previsto, dal Contratto Collettivo Provinciale integrativo del medesimo - ove non derogato e/o sostituito dal presente Protocollo d'Intesa e/o da eventuali accordi stipulati tra le Parti - vigente nella provincia di Enna o Catania, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni agli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile ed Ente Paritetico Territoriale), fin dall'inizio delle prestazioni lavorative;

b) Disciplina di salvaguardia delle condizioni economiche e contrattuali.

L'Appaltatore vincolerà il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori/subaffidatari e il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche delle retribuzioni, compresi gli oneri contributivi e assistenziali e di Cassa Edile. A tale scopo, l'Appaltatore e le Parti Sociali Territoriali verificheranno attraverso la Cassa Edile periodicamente o su richiesta delle OO.SS., la regolarità contributiva e contrattuale delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, alla Convenzione INPS - INAIL — Casse Edili sottoscritta presso il Ministero del Lavoro il 15/04/2004, al D.M. 24 Ottobre 2007, alla circolare 30 gennaio 2008 n.5 del Ministero del Lavoro e alla Legge 98/2013, all'accordo sottoscritto in data 10 Settembre 2020 tra le Parti Nazionali Edili e al D.M. 143/2021.

L'Appaltatore effettuerà tale controllo utilizzando anche la piattaforma nazionale Edil Connect attraverso cui risulta possibile monitorare nel suo montante la valorizzazione degli importi delle denunce MUT con le relative ore, propedeutica al conseguimento del documento di congruità della manodopera edile.

Nella fase di verifica del corretto adempimento delle prescrizioni del presente Protocollo sarà richiesta l'esibizione della documentazione prevista dalla legge in materia, secondo le modalità disposte dalle norme vigenti.

In relazione agli affidamenti e/o subappalti di attività rientranti nella qualificazione indicata nell'art. 21 del C.C.N.L. (in materia di trasferta) verrà inoltre verificata la regolarità degli adempimenti previsti dalla contrattazione collettiva con particolare riferimento alle comunicazioni verso le Casse Edili previste nell'art. 21 del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili. L'Appaltatore si attiverà affinché dette comunicazioni, nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni in materia da parte del C.C.P.L. di settore, vengano effettuate anche nei confronti delle OO.SS. Territoriali.

Le Parti ribadiscono inoltre che nella casistica sopra indicata e relativa all'art. 21 del C.C.N.L., il documento unico di regolarità contributiva valevole ai fini degli adempimenti di cui al presente punto è rilasciato dalle casse edili competenti per il territorio in cui si eseguono i lavori, nello specifico per accordo tra le parti Enna e Catania; così come previsto dallo stesso art. 21 C.C.N.L. vigente.

In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità l'Appaltatore applicherà nei confronti di tali soggetti le misure di tutela normativamente e contrattualmente previste, nonché quelle contenute nel presente protocollo d'intesa.

In particolare, in caso di segnalazioni da parte delle OO.SS. (da trasmettersi via PEC all'Appaltatore) di ritardo nel pagamento delle retribuzioni e/o delle contribuzioni dovute al personale dipendente di subappaltatori/subaffidatari, impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore inviterà per iscritto il soggetto interessato dalla segnalazione a fornire spiegazioni, coinvolgendo anche le OO.SS., e, in caso di accertato inadempimento, a provvedere quanto prima a regolare la situazione. Laddove persista tale situazione, l'Appaltatore si attiverà secondo le modalità ed i termini previsti dalla vigente normativa di legge per provvedere se necessario al pagamento diretto, anche in corso d'opera, ai lavoratori delle retribuzioni arretrate, e agli istituti competenti della relativa contribuzione. Detta procedura, non pregiudica la possibilità per i lavoratori di azionare contestualmente le tutele previste sia dall'art. 29 del D.Lgs. 29/03 che dall'art. 1676 c.c. o quelle previste dal C.C.N.L. di settore.

c) Disciplina di salvaguardia da criminalità organizzata e infiltrazione mafiosa.

In ottemperanza a quanto previsto nel vigente "Protocollo di Legalità" verranno adottate tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma, nell'esecuzione dei lavori. Eventuali anomalie rilevate in ordine alla corretta attuazione della normativa in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte.

Affidamenti e subappalti sono soggetti alle verifiche antimafia con le modalità previste per i lavori pubblici.

A tal fine l'Appaltatore si impegna affinché a tutti i subappaltatori/subaffidatari si applichino le norme di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., c.d. "Codice dei Contratti Pubblici" (in materia di subappalto), nonché tutti gli affidamenti e i subappalti dell'Appaltatore rimangano assoggettati alle verifiche antimafia nei casi e con le modalità previste per i lavori pubblici.

Eventuali anomalie a tal fine riscontrate in ordine alla corretta attuazione della normativa in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di Legalità.

Nei casi di eventuali avvicendamenti di operatori economici per effetto di cambi di appalto, l'Appaltatore, al fine di promuovere una possibile stabilità occupazionale del personale impegnato nella realizzazione delle opere, si impegna a favorire la divulgazione - nel rispetto delle norme sulla privacy - di dati e profili professionali relativi ai lavoratori dell'impresa che termina i lavori affidati.

8. LOGISTICA DI CANTIERE

L'Appaltatore prevede, per i lavoratori alle proprie dipendenze, che non possono rientrare agevolmente alle proprie abitazioni alla fine del turno di lavoro, di allestire alloggiamenti di cantiere rispondenti alle norme di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene.


Gli alloggi dovranno essere allestiti tenendo presente le vigenti normative applicabili nonché le più significative, qualificate ed efficaci soluzioni adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di Grandi Opere Infrastrutturali Nazionali.

Le Parti verificheranno che, ove possibile, analoghe condizioni siano applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'Opera, anche per i dipendenti delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie, che non possono rientrare agevolmente al luogo di residenza alla fine del proprio turno di lavoro.

Eventuali problematiche di natura logistica saranno esaminate a livello territoriale.

03/08/2023

Chrysas s.c.ar.l.


M. M.


Confindustria Udine



Feneal U.I.L. Nazionale, Regionale e Territoriale



Filca C.I.S.L. Nazionale, Regionale e Territoriale



Fillea C.G.I.L. Nazionale, Regionale e Territoriale

